



TRIBUNALE DI TERAMO

Sezione Civile - Procedure concorsuali

Proc. n. 148-1/ / 2023 R.G. Proc. Unit. -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Teramo, Flavio Conciatori
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 68 C.C.I.I. tramite il professionista designato dallo O.C.C. istituito presso Ordine dei Commercialisti di Teramo, dott.ssa Cerasi, nell'interesse di:

Solazzo Giovanni SLZGNN66A19C514Y;

rilevato:

- che alla domanda era allegata una relazione dell'OCC, contenente:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
 - e) il parere circa l'adeguatezza della valutazione operata dai soggetti finanziatori, al momento della concessione del finanziamento, del merito creditizio del debitore, valutati il suo reddito disponibile all'epoca dei finanziamenti e l'entità degli importi necessari al debitore per mantenere un tenore di vita dignitoso;
 - f) l'attestazione circa la non sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 69 co. I C.C.I.I;
- che il professionista nominato quale O.C.C. aveva provveduto ad effettuare le comunicazioni agli uffici territorialmente competenti dell'agente della riscossione, degli uffici fiscali e degli enti locali, ricevendo dagli stessi l'indicazione dei debiti tributari accertati e di quelli dei quali l'accertamento è pendente;
- che al piano sono state apportate, su sollecitazione del Giudice, diverse integrazioni





migliorative delle prospettive sastfattorie

- che in data 28/8/2025, è stato emesso il decreto di pubblicazione del piano del debitore ex art. 70 co. I C.C.I.I.;
- che sono state osservate le formalità di cui all'art. 70 co. I, II, III, VI C.C.I.I.;
- che, dalla relazione rimessa dal professionista designato O.C.C. in data 30/9/2025, risulta che è stata presentata una osservazione al piano da parte del creditore "IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A." (P. iva 00897081006), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Civale, rispetto alle quali il professionista designato dall'O.C.C. si era espresso negativamente già nel parere rimesso il 17/4/2025, trattandosi di doglianze già rappresentate in precedenza e rispetto alle quali il debitore aveva comunque apportato modifiche migliorative al piano;

verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione e decidendo sul ricorso

osserva.

È pervenuta una sola osservazione contraria da parte del creditore IBL Banca, fondata sulla presunta non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nell'osservazione rimarc in particolare (pag. 3) che *"Il Cliente ha infatti agito in spregio ai criteri di diligenza e buona fede e, in ogni caso, con colpa: all'atto di sottoscrizione anche del finanziamento con IBL, il Sig. Solazzo era consci della propria capacità reddituale e, pertanto, avrebbe potuto comprendere che a seguito della sottoscrizione dei finanziamenti avrebbe dovuto farsi carico da solo di ulteriori esborsi per il pagamento delle rate pattuite, oltre che del sostegno del proprio nucleo familiare monoredito."*.

Merita però rimarcare che, sul punto, le ipotesi alternative sono soltanto due.

Se al momento della stipula del finanziamento con IBL Banca il ricorrente avrebbe dovuto essere consapevole della propria ragionevole impossibilità di fronteggiare i debiti che andava a contrarre, analoga consapevolezza avrebbe dovuto avere il soggetto finanziatore.

Con la conseguenza che, concedendo il finanziamento, la parte mutuante avrebbe violato l'art. 124-bis¹ L. 385/1993 (Verifica del merito creditizio); il che comporterebbe automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 69 co. II C.C.I.I.

¹ Art. 124 bis co. I: Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.





Pertanto delle due l'una:

O il ricorrente, al momento della stipula dei finanziamenti contratti nel 2017 e 2018 (tutti finalizzati a estinguere o ridurre esposizioni pregresse, e non destinati a spese voluttuarie, incompatibili con la condizione economica), poteva confidare in una non irragionevole probabilità di fronteggiare le esposizioni, ed allora non ricorre colpa grave; oppure tale possibilità andava qualificata come non ragionevole già al momento della stipula del finanziamento da parte di IBL Banca, con la conseguenza che l'opposizione avanzata dal creditore risulta inammissibile.

Sta però di fatto che proprio il creditore opponente conforta tale ultima ipotesi, affermando sussistere già a monte l'irragionevolezza della causa del contratto di finanziamento dallo stesso istituto stipulato, inducendo così ad affermarsi l'inammissibilità dell'osservazione.

Del resto, nessun creditore ha formalizzato riserve sulla convenienza del piano o sulla legittimità dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento.

Per altro verso, e a prescindere da ciò, potrebbe poi osservarsi come non appaia in modo palese la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Se infatti il piano assegna al creditore ipotecario somme, sia pur di poco, superiori ai valori teorici dell'immobile al netto delle spese di procedura, nulla permette di escludere che la liquidazione del bene possa conseguire importi maggiori, che andrebbero a soddisfare integralmente il creditore fondiario.

In questo caso, ossia nell'ipotesi liquidatoria, però, verrebbe meno l'apporto di € 9.600,00 di finanza esterna, con la conseguenza che le prospettive satisfattorie dei creditori chirografari come IBL 2 sarebbero nettamente inferiori.

Per quanto precede, dichiarata l'osservazione inammissibile ai sensi dell'art. 69 co. II C.C.I.I. e comunque infondata nel merito,

Omologa

il piano con relativi allegati, mandando il professionista designato dall'O.C.C. per la comunicazione da eseguirsi entro 48 ore e, ove necessario, per la trascrizione della sentenza.

ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I.

delega

il proponente, sotto la vigilanza dello O.C.C., all'esecuzione del piano omologato, previo deposito, al fine di consentire ai creditori l'opportuna verifica del proficuo andamento, di un documento contenente il dettaglio e il cronoprogramma delle attività che si renderanno





necessarie².

Dichiara

chiusa la procedura.

Visti gli artt. 70 co. VII e 71 co. IV C.C.I.I.

riserva a sé la liquidazione dei compensi per tutte le prestazioni professionali prededucibili o in privilegio, nonché la loro graduazione, potendo le stesse essere concretamente liquidate in conformità alle previsioni normative di riferimento – in particolare, art. 16 D.M. 202/2014 e D.M. 55/2014 e ss. mm. - solo all'esito della procedura.

Teramo, 17/01/2026

Il Giudice Delegato

Flavio Conciatori

² Tale documento, avente finalità meramente informative, non è soggetto ad alcuna approvazione.

